


DA COMPILARSI IN QUADRUPlice ESEMPLARE (PER L'INTERESSATO, PER L'UFFICIO TECNICO CONSUNALE, PER L'UFFICIO RAGIONERIA E PER L'UFFICIO DI P. M.)



COMUNE DI GASTELLUOVO DI PORTO

PROVINCIA DI ROMA

## CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia
N. <u>48</u>
Anno <u>1983</u>
CONCESSIONE
N. <u>48</u>
del <u>7.4.1983</u>

Prot. 1445

IL SINDACO

Vista la domanda in data 21.3.1983 prot. 1445 inoltrata da  
Soc. SOGENCOS S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI

nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in ROMA Via PAISIELLO n. 27

diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di (1) Costruzione  
edifici 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, da destinare a Magazzini e  
Depositi. VARIANTE SOSTANZIALE alla Concessione Edilizia  
N°27 del 9.4.80

in S.P. Traversa del Grillo via S.P. Tiberina n. \_\_\_\_\_  
Mapp. n. \_\_\_\_\_ del Foglio n. 34 p.lla 4+9+10+20+23

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 5.4.1983 \_\_\_\_\_;

Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale in data \_\_\_\_\_;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta  
del 5.4.1983 \_\_\_\_\_, N. 185 \_\_\_\_\_;

Vista l'autorizzazione per l'inizio dei lavori n. \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ rilasciata dall' \_\_\_\_\_

a norma dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per  
le costruzioni in zone sismiche;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data  
\_\_\_\_\_;

Vista la copia di denuncia per le opere in c.a. completa di attestazione  
dell'avenuto deposito, presentata all'Ufficio del Genio Civile in data \_\_\_\_\_

Visto il nulla osta di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, espresso in  
data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19 mar-  
zo 1955, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la  
Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità  
dei suoli ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) ESENTE IN QUANTO ASSUNTE DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO E LA SECONDARIA È STATA GIÀ STATA CORRISPOSTA CON CONCESSIONE N° 27 DEL 9.4.1980.

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2) VERSAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 587.518.838 così divise:  
 1) L.176.255.651 al ritiro della presente; 2) L.58.751.884 entro il 7.10.83; 3) L.58.751.884 entro il 7.12.83; 4) Lire 176.255.651 entro il 7.4.84; 5) L.117.503.768 entro il 7.6.86

Accertata la rispondenza delle caratteristiche d'isolamento termico dell'edificio alle norme della legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052;

Accertata l'osservanza delle norme di cui all'art. c. dell'art. 16 ed al 1° c. dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (3);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione;

#### RILASCIA

alla Soc. SOGENCOS S.P.A. COSTRUZIONI GENERALI

Codice fiscale 01395050584

#### CONCESSIONE

di (4) VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE N°27 del 9.4.80

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. \_\_\_\_\_ tavole, redatto da Arch. Gabor ACS

albo Roma N°1806 Codice fiscale CSA GBR 26T212134H

Il fabbricato stesso risulta ubicato in zona assoggettata al regime previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area ceduta (5) \_\_\_\_\_

I lavori dovranno avere inizio entro il 7.4.84

dal \_\_\_\_\_ ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile ed agibile, entro il 7.4.86 dalla stessa data.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

(1) Indicare gli estremi del pagamento e del relativo importo, oppure, dell'atto di convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, oppure, del diritto all'esenzione o, infine, della eventuale rateizzazione di cui all'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato con l'art. 1, penultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

(2) Indicare l'importo, le modalità e garanzie, ai termini dell'art. 11 della legge n. 10/1977, oppure, gli estremi del diritto all'esenzione.

(3) Depennare, ove non si tratti di edilizia residenziale fruente di contributo dello Stato.

(4) Costruire, ricostruire, ampliare, ristrutturare, sopraelevare, ecc.

(5) In proprietà, oppure, con diritto di superficie (art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).

1. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del concessionario in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.

2. — La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3. — Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

4. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio civile da parte dell'impresa costruttrice.

5. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1975, n. 373.

6. — La concessione viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

7. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

8. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserva il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

9. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

10. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

11. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1055.

12. — La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

13. — La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione dei lavori per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

14. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai residui e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

15. — I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

16. — Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

17. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Comunale le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano l'incarico.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve fare (ove occorre) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco e stazione di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Censuale della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

Quando i lavori sono giunti al primo piano:

quando i lavori sono giunti a copertura;

quando i lavori sono ultimati al rustico;

quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve fare (ove occorre) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco e stazione di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Censuale della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

Lined area for notes or drawings.

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Allegati n. \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ 19-83  
 (Bollo)  
 IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Li 8-1-83

IL CONCESSIONARIO

*[Handwritten signature]*